

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 maggio 2003

che modifica la decisione 2003/17/CE relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/403/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole ⁽⁵⁾.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(2) È stato appurato che anche in Lituania esistono norme relative al controllo delle sementi di alcune specie vegetali e che tali norme prevedono ispezioni in campo ufficiali da effettuare nel periodo di produzione delle sementi.

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,

(3) Dette norme dispongono in linea di massima che le sementi possono essere ufficialmente certificate e gli imballaggi ufficialmente chiusi in conformità dei sistemi dell'OCSE per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale. Le stesse norme prevedono per le sementi un campionamento e un'analisi in conformità dei metodi dell'Associazione internazionale per l'analisi delle sementi (ISTA).

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,

(4) Un esame di tali norme e delle relative modalità di applicazione in Lituania ha permesso di constatare che le ispezioni in campo delle colture di sementi rispondono ai requisiti fissati nelle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE e 2002/57/CE. Le disposizioni nazionali contemplate per le sementi raccolte e controllate in Lituania offrono, per quanto concerne le loro caratteristiche e il regime di esame, l'identificazione, l'etichettatura e il controllo, le stesse garanzie delle condizioni applicabili alle sementi raccolte e controllate nella Comunità, purché siano rispettati alcuni requisiti supplementari per le colture destinate alla produzione di sementi e per le sementi prodotte, segnatamente per quanto riguarda le indicazioni che devono figurare sull'imballaggio.

vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi oleaginose e da fibra ⁽³⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Nella decisione 2003/17/CE ⁽⁴⁾ il Consiglio ha stabilito che le ispezioni in campo effettuate in alcuni paesi terzi sulle colture di sementi di determinate specie e le sementi prodotte in taluni paesi terzi rispondono ai requisiti fissati dalle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, e 2002/57/CE e nella direttiva 2002/54/CE del Consiglio,

(5) È quindi opportuno che la Lituania benefici dell'equivalenza per alcune specie.

(6) Occorre pertanto modificare la decisione 2003/17/CE,

⁽¹⁾ GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/64/CE (GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 60).

⁽²⁾ GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/64/CE.

⁽³⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/68/CE (GU L 195 del 24.7.2002, pag. 32).

⁽⁴⁾ GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I della decisione 2003/17/CE è inserita la seguente voce dopo la riga relativa alla Lettonia:

«Lituania	Ministry of Agriculture, Vilnius	66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE»
-----------	-------------------------------------	---

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 2003.

Per il Consiglio
Il Presidente
G. DRYG